

Area Legislativa

Circolare n. 7 FR/ar  
17.03.2023

**DISTRIBUZIONE CARBURANTI – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI PREZZI – D.L. 14 GENNAIO 2023, N. 5 – CONVERSIONE IN LEGGE – LEGGE 10 MARZO 2023, N. 23 -**

**SINTESI**

Con la conversione in legge del “Decreto Carburanti” vengono confermate con delle modifiche le disposizioni, in materia di trasparenza dei prezzi per gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, che prevedono l'esposizione di cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento elaborati in seguito alle comunicazioni al Ministero competente dei prezzi praticati.

-----

Si informa che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 la [legge di conversione](#) del [Decreto n. 5/2023](#) recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.

In sede di conversione il decreto-legge ha subito modifiche rispetto al testo originario del provvedimento<sup>1</sup>. Di conseguenza, è opportuno evidenziare, per gli aspetti di competenza, le disposizioni aggiornate del D.L. n. 5/2023 come risultanti dalle suddette modifiche.

Con riguardo ai **prezzi dei carburanti**, viene stabilito che il Ministero delle imprese e del made in Italy – ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione di cui all'art. 51, comma 1, della Legge n. 99/2009<sup>2</sup> – provvede all'elaborazione dei dati, calcola la media aritmetica, **su base regionale** e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati **fuori della rete autostradale** nonché la media aritmetica, **su base nazionale**, di quelli comunicati dagli esercenti operanti **lungo la rete autostradale** e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

Al riguardo, viene previsto che la modalità delle comunicazioni, **da effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni**, nonché le **caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni** contenenti i prezzi medi di riferimento sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

In tal senso, viene previsto l'obbligo per gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, di **esporre con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento** come sopra definiti.

Al fine di garantire un'adeguata diffusione presso l'utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicati, viene stabilito che il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,

<sup>1</sup> Per l'esame del decreto-legge n. 5/2023, nella sua formulazione originaria, si rinvia alla circolare della scrivente Direzione n. 5 del 2023.

<sup>2</sup> Art. 51, comma 1, della Legge n. 99/2009:

*Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.*

sviluppa e rende disponibile gratuitamente un'applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti.

Con riferimento all'impianto sanzionatorio, viene disposto che, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto da emanarsi, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente**, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Tale sanzione si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio.

Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell'arco di sessanta giorni, può essere disposta la **sospensione dell'attività per un periodo da uno a trenta giorni**.

L'accertamento della violazione delle disposizioni è effettuato dalla Guardia di finanza tenuto conto dei dati rilevati e pubblicati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, mentre all'irrogazione delle sanzioni provvede il prefetto<sup>3</sup>.

Le suddette disposizioni sanzionatorie si applicano, altresì, alle violazioni dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 206/2005<sup>4</sup> (in merito agli obblighi su esposizione e pubblicizzazione dei prezzi presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti), nonché in caso di omessa comunicazione dei prezzi praticati per i carburanti commercializzati ai sensi dell'art. 51, comma 1, della Legge n. 99/2009, e quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione<sup>5</sup>.

Si evidenzia, infine, che la presente legge di conversione è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

<sup>3</sup> Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689.

<sup>4</sup> Art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 206/2005:

*I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. E' fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.*

<sup>5</sup> Si evidenzia che, prima delle modifiche in commento, le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 206/2005 e di cui all'art. 51, comma 1, della Legge n. 99/2009 erano previste dall'art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 114/1998 in un importo **da euro 516,45 ad euro 3.098,74**.